



TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Liquidazione Controllata
n. 36/2025 Cicilano
Leonarda

Liquidazione Controllata
n. 37/2025 Testa
Vincenzo

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 78 2025 Rg. avviato su domanda di
VINCENZO TESTA e LEONARDA CICILANO

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 07.08.2025 Vincenzo Testa e Leonarda Cicilano hanno presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) i ricorrenti risiedono a Fano (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il loro centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- Vincenzo Testa è dipendente della Guardia di Finanza mentre Leonarda Cicilano è, allo stato, impiegata quale dipendente a tempo indeterminato presso una società



di Fano. Nessuno dei due, quindi, *esercita – né risulta aver svolto – attività di impresa*, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;

- il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti ([redacted] te) ed il patrimonio liquidabile per circa [redacted] così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) trattandosi di coniugi conviventi, inoltre, si rivela integrato il requisito di cui all'art. 66 co. cod. crisi;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso e la presenza di attivo distribuibile;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) è possibile, stante la richiesta, escludere dalla liquidazione le vetture Peugeot (immatricolata nel 2005) e Oper (immatricolata nel 2012) intestate ai ricorrenti, ma dal valore commerciale nullo, così come attestato anche dall'OCC;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata cd familiare del patrimonio a carico di Vincenzo Testa nato a Pontecorvo (FR) il 08.01.1975 e di Leonarda Cicilano nata a S. Giovanni Rotondo (FG), entrambi [redacted]

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore la dott.ssa Laura Franzoni, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili (ove tenuti) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (se non già in atti);

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;



- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- (-) autorizza la prenotazione a debito del presente provvedimento ex art. 146 DPR 115/02 ove ne sussistano i presupposti.

Pesaro, il 13.08.2025

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in corso
Pesaro, li 19 SET 2025 di registrazione

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Vitali Romina)

